

**COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO PROVINCIA DI
PADOVA**

**Convenzione per la cura del verde pubblico della frazione di Mussolini
affidato all'Ente del Terzo Settore**

L'anno **duemilaventiquattro** addì ____, del mese di **dicembre**, in Villanova di Camposampiero (PD), presso gli uffici comunali ubicati in Via Caltana n. 156, tra i signori:

—**Mirco Ferrante**, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Villanova di Camposampiero, nato ad Este in data 08/12/1973 e domiciliato per la Sua carica presso il Comune di Villanova di Camposampiero, il quale interviene in questo Atto in esecuzione del Decreto Sindacale di nomina n° 12 del 30.06.2023 in rappresentanza del Comune di Villanova di Camposampiero codice fiscale del comune 80010390286, che di seguito per brevità verrà chiamato Comune;

—Presidente dell'ente del terzo settoreche per brevità di seguito verrà chiamato ente;

PREMESSO che:

- nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 è previsto che, in coerenza con le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato anno 2023-2028, si ritiene necessario provvedere alla riqualificazione del verde urbano anche attraverso collaborazioni con enti del terzo settore;

- l'art.5 del d. lgs. del 03 luglio 2017 n. 117 stabilisce che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

- il Comune di Villanova di Camposampiero ritiene utile sottoscrivere con Enti del Terzo Settore, iscritti da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento dell'attività di cura di numerose aree verdi di proprietà comunale, situate nella frazione di Mussolini meglio evidenziate negli allegati al presente atto, la cui strategica collocazione inserita in un contesto prettamente residenziale, necessita una frequente manutenzione al fine di garantire il decoro del patrimonio pubblico nonché la piena fruibilità delle medesime aree da parte della collettività per attività sociali-ludico-ricreative;

—che con deliberazione della giunta comunale n° _____ del _____, è stato approvato lo schema di convenzione in oggetto, che prevede, all'art. 2 lettera b), la possibilità di proroga, con provvedimento espresso, per uguale periodo o diversa durata previa verifica delle condizioni di economicità della convenzione medesima e

valutazione dei risultati conseguiti;

—che con la delibera di Giunta Comunale suddetta l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di dare un contributo annuo di € 8.000,00 (annuo);

— che con Determinazione del Responsabile dell'area Lavori Pubblici n° _____ del _____, è stata impegnata la somma di

€ 8.000,00 a titolo di contributo per l'espletamento dei seguenti interventi di manutenzione ordinaria delle aree a verde di proprietà comunali site nella Frazione di Mussolini meglio evidenziate nell'allegata planimetria SUB. A:

———sfalcio erba del campo giochi;

———sfalcio erba area a verde (1);

———sfalcio erba area a verde (2);

—eventuale ripresa della semina nelle parti di aree nelle quali non è avvenuto un perfetto attecchimento dell'erba (in primavera o autunno);

——manutenzione ordinaria dei mezzi impiegati per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti;

— *manutenzione ordinaria delle panchine con vernice e sostituzione;*

——manutenzione ordinaria, pulizia e controllo dei giochi per bambini esistenti o che verranno eventualmente installati dal Comune in spazi prestabiliti;

– costi per la manodopera e per il personale del terzo settore inclusi.

Tutto ciò considerato e premesso, fra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1)

Il Comune affida a, che a mezzo del proprio Presidente pro-tempore accetta, dichiarando di darne piena e corretta attuazione, la manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali site nella frazione di Mussolini costituito dalle strutture ed individuate nella planimetria allegata SUB. A alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

ART. 2)

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 5 (cinque) a partire dal _____. La scadenza è fissata al _____, fatte salve le clausole di recesso menzionate nel contesto della presente convenzione.

Al termine del quinquennio, la convenzione potrà essere prorogata per uguale periodo o diversa durata previa verifica delle condizioni di economicità della convenzione stessa e valutazione dei risultati conseguiti.

ART. 3)

Lo stato delle aree in questione e relative pertinenze descritte nell'allegata planimetrica e nel verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili è ben noto all'ente.....

ART. 4)

L'ente si impegna altresì ad adottare le misure necessarie alla sicurezza dei volontari impegnati nei servizi di manutenzione del verde (indumenti alta visibilità, ecc.) e a rispettare le norme del codice della strada per i lavori su sede stradale, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

A tale fine l'ente dovrà stipulare apposito contratto assicurativo per la

copertura della Responsabilità Civile verso terzi, conseguente alla manutenzione delle aree per un massimale minimo previsto dalla Legge.

L'ente si impegna in ogni caso a tenere immune il Comune da ogni e qualsiasi forma di responsabilità verso terzi per atti e fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa, dai propri associati o dipendenti durante la manutenzione delle aree verdi.

ART. 5)

L'ente assume l'obbligo, pena il recesso dalla presente convenzione, della **manutenzione ordinaria** delle aree così dettagliato:

sfalcio erba del campo giochi; sfalcio erba area a verde (all. n. 1); sfalcio erba area a verde (all. n. 2); eventuale ripresa della semina nelle parti di aree nelle quali non è avvenuto un perfetto attecchimento dell'erba (in primavera o autunno); manutenzione ordinaria dei mezzi impiegati per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti; manutenzione ordinaria delle panchine con vernice; manutenzione ordinaria, pulizia e controllo dei giochi per bambini esistenti o che verranno eventualmente installati dal Comune in spazi prestabiliti; pulizia e manutenzione ordinaria del tratto di pista ciclabile compreso dall'intersezione con via Roma all'intersezione con Via Piovega Nord; costi per la manodopera e per il personale dell'ente inclusi.

L'esecuzione di interventi di **manutenzione straordinaria** spetta al Comune sulla base delle effettive esigenze proposte dall'ente che saranno valutate dall'Assessorato competente congiuntamente al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

ART. 6)

L'ente non potrà apportare alcuna modifica, neppure migliorativa, alle aree verdi date in manutenzione, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune. Saranno comunque acquisiti al patrimonio comunale i beni stabilmente incorporati nelle aree nonché le attrezzature o i mobili durevolmente destinati al servizio od ornamento delle stesse da parte dell'ente, ad eccezione di quello utilizzato dallo stesso per l'espletamento della propria attività. Di tali beni, ad avvenuta conclusione del periodo d'uso sarà fatto, a cura del Comune, verbale di consistenza, opportunamente sottoscritto dalla Presidente dell'ente.

ART. 7)

Sono a carico dell'ente i costi per il funzionamento ordinario delle aree verdi site nella frazione di Mussolini (come previsto all'articolo 5), mentre la fornitura del carburante per gli attrezzi impiegati, dissecante ed erogazione idrica ed elettrica restano a carico del Comune.

ART. 8)

È vietata la cessione della presente convenzione, pena l'immediata risoluzione dalla stessa.

Non è data facoltà all'ente di sub-concedere servizi interni alle aree a terzi, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

ART. 9)

A carico del Comune viene posta l'eventuale manutenzione straordinaria delle aree.

A tal fine per strutturare in modo razionale gli interventi da compiersi nell'interesse della collettività, l'ente provvederà ad inviare semestralmente all'Amministrazione comunale un elenco dei lavori da effettuare.

ART. 10)

Quale contributo per la manutenzione ordinaria delle aree verdi, il Comune si impegna a corrispondere all'ente l'importo annuo di Euro 8.000,00 (ottomila). La corresponsione del contributo a favore dell'ente avverrà come segue: 90% alla sottoscrizione e così nella medesima data per ogni anno di gestione, 10% alla fine del rapporto di manutenzione con cadenza annuale, previo deposito agli atti del Comune di un rendiconto firmato dal Presidente dell'ente delle spese sostenute per la gestione ordinaria delle aree verdi in questione. Si precisa che le scadenze sopra riportate verranno mantenute anche per gli anni successivi qualora il comune lo ritenesse opportuno;

ART. 11)

L'affidamento del servizio di manutenzione di cui alla presente convenzione, non autorizza in alcun modo l'ente ad organizzare o svolgere attività di qualsiasi genere sulle aree, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

ART. 12)

L'ente dichiara di aver preso visione delle condizioni d'uso delle aree evidenziate nell'allegata planimetria. L'impedimento da parte dell'ente dell'uso pubblico, costituisce grave forma di inadempienza della presente convenzione e motivo di risoluzione della stessa.

ART. 13)

Il recesso dalla presente convenzione da parte dell'ente dovrà essere comunicato al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima attraverso lettera raccomandata o pec.

ART. 14)

Il Comune potrà recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, oltre che nei casi precedentemente previsti anche in base a ragioni di interesse pubblico. In ogni momento e senza preavviso possono essere effettuati da parte del Comune, a mezzo dei propri funzionari, sopralluoghi volti ad accertare lo stato delle aree, senza che l'ente possa a ciò fare opposizione. Degli eventuali sopralluoghi verrà redatto apposito verbale che dovrà essere posto a conoscenza dell'ente entro 30 (trenta) giorni dal suo deposito agli atti, per le eventuali controdeduzioni.

ART. 15)

Il recesso dalla convenzione comporta per l'ente l'obbligo di restituire le aree in perfetta efficienza, ferma restando la cessazione degli effetti del presente atto. Le parti concordano che in caso di ripetute inadempienze da parte dell'ente nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree a verde, la presente Convenzione si risolva e il Comune provvederà al completo accertamento di eventuali danni derivanti dalla omessa manutenzione.

ART. 16)

Eventuali mutamenti dell'ente quanto ad oggetto sociale o dei relativi organi,

(mutamento della persona del presidente, composizione degli altri organi sociali), dovranno essere comunicati al Comune entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del rispettivo verbale. Nel caso in cui le citate modifiche dell'ente non soddisfacessero le aspettative del Comune, in quanto ritenute non compatibili con gli impegni assunti con la presente convenzione, sarà data notizia all'ente entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione. In tal caso il recesso dell'Amministrazione comunale dalla Convenzione dovrà essere comunicato all'ente, opportunamente motivato e dovrà trovare riscontro nella lesione dell'affidamento del Comune nella corretta e continuativa gestione delle aree.

ART. 17)

Qualora si verificasse l'omissione della comunicazione da parte dell'ente circa le avvenute variazioni degli organi sociali, le parti concordano che il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione nel momento stesso in cui il Comune ne verrà a conoscenza.

ART. 18

In riferimento al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 s. m. e i. , compete all'ente individuato, l'obbligo di adempiere alle funzioni di sicurezza che riguardano, la designazione del Responsabile per la sicurezza degli operatori e la designazione del Responsabile antincendio e pronto soccorso.

ART. 19

Obblighi dell'ente della tracciabilità dei flussi finanziari:

1. L'ente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s. m. e i.;
2. L'ente attesta l'esistenza del conto corrente dedicato per tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione IBAN n° IT intestato a..... di _____ esistente presso la Banca _____, giusta comunicazione agli atti dell'ente in data _____;

ART. 20)

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico dell'ente individuato.

La presente convenzione, stipulata con scrittura privata, non avendo per oggetto prestazioni di natura patrimoniale, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL ENTE –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – geom. Mirco Ferrante